

CORTE DI CASSAZIONE

Sezione lavoro, 29 gennaio 2000, n. 1062

(Conferma Tribunale di Torino 20 febbraio 1997).

Il lavoratore addetto all'ufficio elettorale di sezione ha diritto a godere delle giornate di riposo compensativo in giorni diversi da quelli in cui si sono svolte le operazioni elettorali, anche se tali operazioni lo hanno occupato solo alcune ore.

Omissis.

Motivi della decisione. - Con l'unico motivo la ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione degli art. 41, 45, 46, 64 e 118 d.p.r. 30 marzo 1957 n. 361 e 51 l. 24 gennaio 1979 n. 18, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c."

Sostiene che il F... nella giornata del lunedì era stato impegnato solamente per la prima ora (fino all'una di mattina) e, quindi, il dipendente nella predetta giornata non aveva svolto alcuna attività lavorativa, noti essendosi in quella giornata (e nelle altre due) presentato al lavoro.

Legittimamente la banca aveva attribuito al lavoratore due giornate di riposo compensativo, il lunedì ed il martedì.

Per le elezioni europee - assume la ricorrente - la Cassazione (5261/94, 1480/89, 1481/89), ha ritenuto che il diritto a tre giorni di ferie retribuiti, di cui all'art. 119 d.p.r. 361/57, non detraibili delle ferie annuali "va commisurato alla minore durata delle elezioni europee rispetto a quelle della camera dei deputati, talché il periodo di ferie retribuite dovute al lavoratore si riduce da tre a due giorni".

In sostanza, il datore di lavoro è obbligato a retribuire il lavoratore assente per la funzione elettorale nei limiti della effettiva partecipazione alla stessa, altrimenti l'obbligo difetterebbe di qualsiasi causa giustificativa.

La doglianza non è fondata.

L'art. 119 d.p.r. 30 marzo 1957 n. 361 (modificato dall'art. 11 l. 21 marzo 1990 n. 53, siccome interpretato dall'art. 1 l. 29 gennaio 1992 n. 69), secondo cui coloro che adempiono funzioni elettorali hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni, deve essere interpretato nel senso che sia la domenica sia le altre giornate, lavorative e non lavorative, non rilevano ai fini della spettanza dei tre giorni di ferie retribuite, con la conseguenza che ove le operazioni elettorali cadono in tutto o in parte in tali giornate, il lavoratore ha diritto al corrispondente prolungamento del periodo feriale in altrettante giornate lavorative ovvero al pagamento dell'indennità sostitutiva.

Va precisato, tuttavia, che la previsione dell'art. 119 d.p.r. citato è operante anche per le elezioni europee (stante il rinvio dell'art. 53 l. 24 gennaio 1979 n. 18 al d.p.r. n. 361 del 1957) con la specificazione che, essendo tale rinvio disposto nei limiti della compatibilità con la normativa del d.p.r. 361/57, il diritto all'astensione dal lavoro va commisurato alla minor durata delle operazioni elettorali europee rispetto a quelle per le elezioni della camera dei deputati, talché il periodo di ferie retribuite si riduce da tre a due giorni.

L'inesattezza dell'assunto della banca ricorrente consiste nel considerare l'impegno del lavoratore, che adempie a funzioni elettorali, quantificabile secondo un parametro orario, ma tale tesi non trova riscontro, come innanzi detto, nella disciplina vigente.

Pertanto, poiché è incontestato che il lavoratore ha prestato le funzioni elettorali fino alle prime ore (01) della giornata del lunedì, vale a dire per parte di questa giornata, va riconosciuto il diritto ad astenersi dal lavoro per questa giornata ed a usufruire per il martedì ed il mercoledì (come in concreto si è verificato di due giornate di riposo compensativo - trattandosi di elezioni europee).